



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 31 del 14/03/2021

**Oggetto: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti connesse con la

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"* ;

VISTO l'art 50 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che il Comitato Metropolitano per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

- Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all'andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale tutt'ora in crescita (indice 287,4 nella settimana fino al 7 marzo);
- i Sindaci presenti, considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai competenti organi tecnici e il carattere diffusivo delle nuove varianti del virus, hanno rappresentato l'opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone;
- i rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;
- Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l'adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull'intero territorio metropolitano;
- Il Questore di Bari, nonché il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull'intero territorio metropolitano;

SENTITO il C.O.C., integrato nell'occasione dai rappresentanti delle associazioni del Commercio e dell'Artigianato, nelle sedute dell' 11 e del 13 marzo nelle quali si è concordato sulla necessità di rendere omogenei gli orari di apertura delle attività commerciali sul territorio comunale così da evitare impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici.

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021 “**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**”.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con la quale viene stabilito che alla Regione Puglia vengono applicati da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, le misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 (Zona Rossa).

DATO ATTO che:

- il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 20);
- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus; -
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata dal 15 marzo 2021 al 29 marzo 2021 compresi ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

ORDINA

con decorrenza dal **15 marzo 2021 al 29 marzo 2021** compresi;

- la chiusura di tutte le attività economiche del settore alimentare e non alimentare dalle ore **20:00 alle ore 05:00** del giorno successivo ad esclusione delle farmacie e parafarmacie;
- **divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 20:00 alle ore 05:00** del giorno successivo per tutte le attività. Per i soggetti che

svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal Codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), il divieto di asporto vige dalle ore 18.00 alle ore 05:00 del giorno successivo.

- **chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 20,00 alle ore 05:00** del giorno successivo *(fatta eccezione per i giorni festivi e prefestivi in cui la chiusura deve avvenire dalle ore 18,00 alle ore 05:00 del giorno successivo)*;
- la sospensione del mercato settimanale nelle giornate **del 16 e 23 marzo 2021**;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DA' ATTO

che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio online del Comune di Noci, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Commissario Superiore dott. Giuseppe Ricci.

TRASMETTE

il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Corpo della Polizia Locale di Noci, alla Stazione dei Carabinieri di Noci e alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio.

IL SINDACO

Dott. Domenico NISI